# STATUTO DELL'ORGANISMO ADR EDISON ENERGIA S.p.A. – ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI ADERENTI AL CNCU

Edison Energia Spa, di seguito "Edison Energia" e le seguenti Associazioni di Consumatori aderenti al CNCU (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti – Verbraucherzentrale Südtirol, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Federazione Confconsumatori-ACP, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori), di seguito "Associazioni di Consumatori", costituiscono l'Organismo Alternative Dispute Resolution di Conciliazione Paritetica in conformità a quanto previsto all'articolo 141-ter contenuto nel "Titolo II-bis Risoluzione extragiudizionale delle controversie" della Parte V del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 cosiddetto "Codice del Consumo", come modificato dal decreto legislativo del 6 agosto 2015, n. 130 di attuazione della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013.

Nel seguito Edison Energia e le Associazioni di Consumatori vengono denominate congiuntamente come le "Parti".

L'Organismo ADR istituito presso gli Uffici di Edison Energia (Foro Buonaparte, 31 - Milano) svolge l'attività di conciliazione paritetica come previsto al Titolo II Bis della parte V del Codice del Consumo (Procedura ADR).

### L'Organismo ADR:

- è costituito in conformità a quanto previsto all'articolo 141 ter del codice del consumo ed in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto da Edison Energia e le Associazioni di Consumatori aderenti al CNCU.
- non ha soggettività giuridica e ha a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei suoi compiti.
- ha a sua disposizione il sito internet <a href="https://organismoadr.edisonenergia.it">https://organismoadr.edisonenergia.it</a> che fornisce tutte le informazioni sul funzionamento della procedura e sul regolamento e mette a disposizione la modulistica per accedere alla procedura .
- L'indirizzo mail dell'Organismo ADR è <u>adr@edisonenergia.it</u>. Sul sito web dedicato all'Organismo ADR viene pubblicato il link alla piattaforma ODR (On Line Dispute Resolution) di cui all'articolo 14 del Regolamento UE n. 524/2013 in merito alle procedure di risoluzione extragiudiziali delle controversie tra imprese e consumatori riguardanti contratti di vendita o di servizi online.
- agisce attraverso i seguenti Organi: (i) la Segreteria di Conciliazione, (ii) la Commissione di Conciliazione (iii) l'Organo paritetico di garanzia.

## (i) <u>La Segreteria di Conciliazione:</u>

 fornisce il supporto logistico e organizzativo per il regolare, sollecito ed efficiente svolgimento della procedura di conciliazione in conformità alle disposizioni di legge, del regolamento e del presente statuto:

- 2. garantisce il rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite e trattate nel corso dell'istruzione della procedura di conciliazione, è imparziale e non entra nel merito delle controversie ne svolge alcuna attività di consulenza giuridica;
- 3. riceve le domande di attivazione della procedura di conciliazione;
- **4.** verifica i requisiti formali e quindi la procedibilità della domanda di conciliazione entro 7 giorni dal ricevimento della domanda;
- **5.** trasmette la domanda alla Commissione di Conciliazione indicando la data di avvio e scadenza del tentativo di conciliazione;
- 6. in mancanza di designazione diretta da parte del consumatore, la Segreteria individua con criterio turnario tra i rappresentanti delle Associazioni di Consumatori firmatarie del Regolamento inseriti nell'apposito elenco, il relativo Conciliatore, e gli trasmette la relativa documentazione;
- 7. informa il consumatore entro il 21° giorno dalla presentazione della domanda, della procedibilità della domanda di conciliazione;
- **8.** provvede ad informare il Consumatore della data in cui è prevista la riunione della Commissione avente ad oggetto la discussione della controversia;
- 9. tiene copia dei Verbali di Conciliazione o di mancato accordo che provvede a consegnare alle Parti alla conclusione della procedura; le copie dei verbali sono conservate dalla Segreteria per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del verbale;
- 10. aggiorna l'elenco dei conciliatori accreditati secondo le modalità previste da Protocollo e secondo le indicazioni fornite dall'Organo Paritetico di Garanzia. L'elenco, pubblicato sul sito dell'Organismo ADR è suddiviso in due sezioni: (I) i conciliatori di Edison Energia e (II) i conciliatori delle Associazioni di Consumatori.

### (ii) <u>La Commissione di Conciliazione</u>

- La Commissione di Conciliazione è composta da un rappresentante di Edison Energia e da un rappresentante di una delle Associazioni di Consumatori firmatarie del regolamento, i cui nominativi sono inseriti nell'elenco predisposto dall'Organo Paritetico di Garanzia. Tale elenco è pubblicato nell'apposita sezione del sito <a href="https://organismoadr.edisonenergia.it">https://organismoadr.edisonenergia.it</a>.
- 2. I componenti delle Commissioni di Conciliazione, individuati nei rispettivi elenchi dei conciliatori tenuti dall'Organo Paritetico di Garanzia, sono indicati da Edison Energia e dall'Associazione di Consumatori scelta dal cliente. Il consumatore conferisce al suddetto rappresentante espresso mandato ad individuare e proporre una soluzione per la composizione della controversia. Nel caso in cui il cliente non scegliesse un'associazione di consumatori, l'Associazione sarà attribuita dalla Segreteria di Conciliazione con criterio turnario.
- 3. I componenti di ciascuna Commissione di Conciliazione sono tenuti a garantire competenza, imparzialità, privacy, riservatezza, legalità, trasparenza, onorabilità ed indipendenza.
- 4. La Commissione di Conciliazione valutata l'ammissibilità o meno della domanda di conciliazione come previsto dall'articolo 141 bis comma 2 del Codice del Consumo, si riunirà secondo le modalità previste dalla norma in vigore.
- 5. Nel caso di impossibilità dei conciliatori nominati a gestire la procedura di conciliazione, sarà necessario darne pronta comunicazione alla Segreteria che provvederà ad una nuova nomina.

- 6. I Conciliatori: (i) sono in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione delle controversie dei consumatori, (ii) devono aver partecipato ad uno specifico Corso di Formazione ed aggiornamento per Conciliatori, riconosciuto dall'Organo Paritetico di Garanzia ed essere iscritti nell'elenco curato dallo stesso Organo, (iii) sono nominati attraverso un incarico triennale per garantire l'indipendenza della loro azione.
- 7. Nel caso in cui dovessero emergere delle circostanze che incidano sull'indipendenza e imparzialità dei conciliatori incaricati della risoluzione della controversia, o ove si manifesti un conflitto di interessi , i membri della Commissione saranno sostituiti secondo quanto previsto all'articolo 141 bis comma 5 del Codice del Consumo.
- 8. Le spese relative al funzionamento delle Commissioni sono interamente a carico di Edison Energia.

## (iii) Organo paritetico di garanzia

- L'Organo paritetico di Garanzia è costituito presso Edison Spa senza alcun collegamento gerarchico e/o funzionale con Edison Energia. La sede è presso la sede legale Edison Spa, Foro Buonaparte, 31-20121 Milano. L'indirizzo email è adr@edisonenergia.it., L' Organo non ha personalità giuridica.
- 2. L'Organo è costituito da 6 membri: 2 rappresentanti di Edison Spa, 1 di Edison Energia e 3 nominati dalle Associazioni dei consumatori. I membri dell'Organo paritetico di garanzia restano in carica per 2 anni fatta salva la possibilità di rinnovo o sostituzione anticipata. I rappresentanti delle Associazioni di Consumatori vengono sostituiti secondo un criterio turnario dalle stesse Associazioni firmatarie del Protocollo e del Regolamento.
- 3. I membri dell'Organo Paritetico di Garanzia devono essere in possesso dei requisiti minimi di onorabilità in coerenza con quanto previsto all'art.16, commi 2 e 4 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28. L'Organo Paritetico di Garanzia individua la persona incaricata di rappresentare l'Organismo ADR verso soggetti terzi.
- 4. Per le attività di comunicazione verso i consumatori relativamente alle procedure di Conciliazione, l'Organismo ADR mette a disposizione dell'Organo Paritetico di Garanzia il sito internet <a href="https://organismoadr.edisonenergia.it">https://organismoadr.edisonenergia.it</a> conterrà tutte le informazioni relative alla procedura, i regolamenti di Conciliazione, i moduli per fare domanda.
  - L'Organo Paritetico di Garanzia, ha a disposizione un budget annuo che viene messo a disposizione dall'azienda per lo svolgimento dei suoi compiti .
- 5. L'Organo Paritetico di Garanzia assolve i seguenti compiti:
  - garantisce il buon funzionamento della procedura ADR e l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento in termini di metodo e di rispetto della normativa vigente (articolo 141 ter lettera e);.
  - non svolge alcun ruolo di mediazione diretta durante la negoziazione paritetica
  - valida l'elenco dei conciliatori abilitati, sulla base dei corsi di formazione coadiuvandosi con la Segreteria di Conciliazione e, verifica il possesso dei requisiti dei conciliatori incaricati della risoluzione delle controversie relativamente alla formazione e l'aggiornamento;
  - provvede all'informativa sulle attività svolte tramite il sito web dell'Organismo ADR;
  - o propone eventuali modifiche ed aggiornamenti al regolamento;

o cura la Relazione Annuale sull'attività che viene pubblicato sul sito internet dedicato e l'aggiornamento del sito web, secondo quanto disposto dall'art. 141-quater del Codice del Consumo.

L'Organo Paritetico di Garanzia si riunisce due volte l'anno o in caso di urgenza su richiesta di almeno la metà dei componenti e redige un verbale dell'incontro.